AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

## IL DIRETTORE

**VISTO** il Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, come modificato ed integrato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di Stabilità 2013", ed in particolare:

- gli articoli 110 e 112 che stabiliscono i compiti attribuiti all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

- l'articolo 47, che prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale;

- l'articolo 48, comma 3, lettera c), che prevede, tra l'altro, che i beni immobili sono trasferiti per finalità istituzionali o sociali al patrimonio del comune/provincia/regione ove l'immobile è sito;

**VISTO** il decreto n. 20/11, emesso dal Tribunale di Caltanissetta – Sezione Misure di Prevenzione il 22.06.2011 nel procedimento n. 18/2009 RMP, confermato dalla Corte di Appello di Caltanissetta con decreto n. 26/12 reso nel procedimento n. 13/11 R.R.M.P. il 25.09.2012 e divenuto definitivo in data 09.07.2013, per effetto di sentenza resa dalla Suprema Corte di Cassazione, in danno di **LO IACONO Antonino,** nato a Vallelunga Pratameno (CL) il 17.03.1943, con cui è stata disposta la confisca, tra gli altri, del seguente bene:

- *Edificio riconducibile a Lo Iacono Giovanni – Sito in Campomorone, località Gazzolo, via Lastrico n. 24, formato da un piano rialzato ed un piano seminterrato, con annesso circostante distacco, censito al catasto fabbricati di Campomorone, foglio 17, mappale 726, sub. 1, cat B/5, di mq 1223* ***(Kb. I-GE-318729);***

**VISTA** la trascrizione del provvedimento di confisca numero di Repertorio 12/2009 del 22 giugno 2011, disposta dal Tribunale di Caltanissetta – Sezione Penale e Misure di prevenzione in favore dell'Erario dello Stato, effettuata in data 12 luglio 2011, presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Genova, ai numeri R.G. 23930 – R.P. 16636;

**VISTA** la nota protocollo n. 29908 del 04.07.2016 con cui l'Agenzia invitava gli enti cui i beni sono destinabili a manifestare l'interesse all'assegnazione del bene in discorso;

**VISTA** la nota protocollo n. 13629 del 04 ottobre 2016, assunta al protocollo di questa Agenzia nazionale al n. 41189 del 04 ottobre 2016, con cui il Comune di Campomorone (GE) ha manifestato l'interesse all'assegnazione definitiva degli immobili in argomento, per destinarli a finalità sociali, secondo quanto previsto dall'art. 48, 3° c., lett. c), del Decreto legislativo n. 159/2011;

**VISTO** l'art. 48, comma 3, lett. c) del Decreto legislativo n. 159/2011 ai sensi del quale l'Agenzia dispone la revoca del provvedimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi se, entro un anno dal trasferimento, l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni;

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

**PRESO ATTO** che, nella riunione del 27 ottobre 2016, il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato all'unanimità di procedere alla destinazione del bene al Comune di Campomorone, giacché la destinazione dello stesso è effettuata in conformità del dettato normativo;

**DECRETA**

L'edificio riconducibile a Lo Iacono Giovanni – sito in Campomorone, località Gazzolo, via Lastrico n. 24, formato da un piano rialzato ed un piano seminterrato, con annesso circostante distacco, censito al catasto fabbricati di Campomorone, foglio 17, mappale 726, sub. 1, cat B/5, di mq 1223 **(Kb. I-GE-318729),** è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna, al patrimonio indisponibile del Comune di Campomorone (GE) per essere destinato a finalità sociali, ai sensi dell'art. 48, 3° lett. c.), del Decreto legislativo n. 159/2011.

Eventuali oneri e pesi iscritti o trascritti sul bene anteriormente alla confisca sono estinti di diritto ai sensi dell'art. 1, comma 197, legge 24 dicembre 2012, n. 2289 che ha disciplinato compiutamente la tutela dei terzi titolari di diritto di credito nel caso di confisca di prevenzione non soggetta alle norme del Decreto legislativo n. 159/2011.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica all'Ente destinatario del bene.

Luogo e data di protocollo

IL DIRETTORE
(Postiglione)

Il Referente Area Sicilia
(dott.ssa Antonietta Maria Manzo)